



COMUNE DI BARGA  
Provincia di Lucca

A seguito del nuovo DPCM 9 marzo 2020 per il contenimento del diffondersi del coronavirus

### **IL SINDACO INFORMA CHE**

fino al prossimo 3 aprile devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- **evitare ogni spostamento**
- **Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione** che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia
- **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.**
- **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- **Sono vietati assembramenti anche all'aperto**
- **sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;**
- **Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro . Le attività di bar o/e ristorazione che sono anche punti vendita di generi alimentari, dalle ore 18,00 dovranno chiudere l'attività di bar e garantire la sola vendita di prodotti alimentari .Si ricorda che la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- **sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;**

- **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
- **Gli uffici comunali rimangono chiusi al pubblico, sono garantiti solo i servizi essenziali.**